



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Roma

IL PRESIDENTE

Ai Sigg. Presidenti delle Commissioni
Tributarie Regionali e Provinciali e delle
Commissioni Tributarie di I° e II° di
Trento e Bolzano
LORO SEDI

Controllo di gestione

Oggetto: **Terzo “Laboratorio Tributario” in collaborazione con la Corte Suprema di Cassazione – Roma 26 giugno 2019.**

Sul sito web del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (www.giustizia-tributaria.it), sezione Seminari e Corsi di Formazione, saranno pubblicate le schede tecniche e illustrative delle tematiche trattate nei questionari e che saranno oggetto di discussione nel corso del predetto incontro.

La partecipazione all’evento, aperta a tutti i Giudici Tributarî, sarà oggetto di valutazione da parte del Consiglio di Presidenza ai fini concorsuali e sarà certificata, mediante consegna di un attestato di partecipazione.

Le SS.LL. disporranno la sollecita comunicazione della presente e dei relativi allegati a tutti i componenti della Commissione di appartenenza anche per le vie brevi, via e-mail o via fax, dando a questo Consiglio assicurazione dell’avvenuto adempimento.

Si fa espresso invito ai giudici di consegnare i questionari alle segreterie delle Commissioni tributarie di organica appartenenza entro la data del **7 giugno** c.a.

Si fa espresso invito alle segreterie delle Commissioni tributarie di inoltrare alla segreteria di questa Commissione III i questionari consegnati dai giudici entro il **12 giugno** c.a..

Le SS.LL. inviteranno i Presidenti dei collegi giudicanti a differire le date delle udienze dei componenti che hanno chiesto di partecipare al suddetto seminario, disponendo, in alternativa la sostituzione dei medesimi.

I giudici interessati che intenderanno partecipare al seminario, dovranno far pervenire la loro adesione compilando lo schema di domanda allegato, **entro il 21 giugno 2019**, al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, via e-mail **nsd.cpgt.protocollo@finanze.it** o **ufficiosegreteriaCPGT@pce.finanze.it** (pec) o **tramite Fax al nr. 06 4440729.**

Allegati n.4

- Domanda di partecipazione
- Dichiarazione esonero uso mezzo proprio
- Questionario III Laboratorio tributario
- Lettera del presidente Commissione III ai giudici

IL PRESIDENTE
Antonio LEONE



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio III Programmazione Formazione e
Aggiornamento Professionale
Il Presidente

Stimatissimi Colleghi,

Il presente questionario, redatto nell'ambito dell'attività della Scuola Superiore della Magistratura (struttura di formazione decentrata della Corte di cassazione) in collaborazione con il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, si propone di raccogliere, a puri fini di riflessione scientifica, gli orientamenti dei giudici tributari di merito in ordine ad alcune tematiche relative alle notifiche nel procedimento e nel processo tributari. Mi preme specificare che non è un test sulle vostre conoscenze della giurisprudenza della suprema Corte di Cassazione in materia di notificazione.

Il questionario è anonimo e non deve necessariamente essere compilato in tutte le sue parti.

La risposta deve riflettere esclusivamente l'orientamento personale del compilatore, indipendentemente dalla posizione espressa al riguardo dalla giurisprudenza della Commissione di appartenenza e della Corte di Cassazione.

Il questionario compilato andrà consegnato entro il termine del 7 giugno p.v. alla segreteria della propria Commissione, la quale provvederà al successivo inoltro al Consiglio di Presidenza.

I risultati saranno illustrati e discussi nel corso della terza edizione del Laboratorio sul processo tributario, che si terrà il 26.6.2019 presso la Suprema Corte di Cassazione, cui si invita sin d'ora a partecipare.

Francesco LUCIFORA


Domanda di partecipazione
da inviare entro il 21 giugno 2019 via e-mail a:
nsd.cpgt.protocollo@finanze.it (non abilitata a ricevere PEC) o
ufficiosegreteriaCPGT@pce.finanze.it (PEC)
o a mezzo fax al numero 064440729
specificando nell'oggetto:
Corte Suprema di Cassazione 26 giugno 2019 Cognome e Nome

Il/La sottoscritto/a _____

Nato/a il _____ a _____ prov. _____

Residente via/piazza _____ C.a.p. _____

Comune _____ prov. _____

E-mail _____ tel. _____

fax _____ Cell _____ Commissione di _____

con l'incarico di _____

Estremi documento di riconoscimento nr. _____

CHIEDE

**di partecipare al TERZO *Laboratorio in materia tributaria* che si terrà il 26
giugno 2019 a Roma presso la Corte Suprema di Cassazione**

Data

Firma

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO(*)

**Al Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria
Via Solferino n. 15
00185 ROMA**

Oggetto: TERZO Laboratorio Tributario 26 giugno 2019

Richiesta di utilizzo del mezzo proprio e dichiarazione di esonero di responsabilità.

Il/la sottoscritto/a _____ giudice tributario presso la Commissione Tributaria di _____, chiede per il Seminario in oggetto di poter utilizzare il mezzo proprio e dichiara sotto la propria responsabilità che:

l'auto impiegata è targata _____ ed è di proprietà del Sig./Sig.ra _____.

Dichiara di rendere il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria indenne da ogni responsabilità connessa all'uso del suddetto mezzo di trasporto.

Si impegna, inoltre, a comunicare l'eventuale, mancato utilizzo del mezzo proprio, per motivi sopravvenuti.

Acclude fotocopia del documento di identità.

In fede

(*) AVVERTENZE:

- **Il rimborso chilometrico verrà calcolato considerando quale luogo di partenza e ritorno la sede della Commissione di appartenenza.**



Laboratorio sul processo tributario

Questionario in tema di “notifiche nell’ordinamento tributario”

Parte I – Patologie e sanatorie delle notifiche

1) La regola della sanatoria delle nullità per raggiungimento dello scopo prevista dall'art. 156 c.p.c. si applica anche al caso di ricorso avverso un atto impositivo la cui notificazione sia nulla?

- a) *sì;*
- b) *no;*
- c) *sì, ma restano salve le decadenze eventualmente maturate medio tempore.*

2) Il contribuente che impugna una iscrizione ipotecaria dell’Agente della Riscossione preceduta da una cartella non opposta, può chiedere di essere rimesso nei termini ai sensi dell’art. 153 c.p.c. allo scopo di impugnare tardivamente la stessa cartella?

- a) *sì, perché è un rimedio generale;*
- b) *no, perché è un rimedio applicabile solo agli atti processuali.*

3) La definitività di un atto impositivo non impugnato può essere rimessa in discussione allorché la normativa che ne regolava la notifica sia stata in seguito dichiarata incostituzionale?

- a) *no, perché gli effetti delle sentenze di incostituzionalità trovano un limite nella definitività di un atto non impugnato;*
- b) *sì, perché la sentenza di incostituzionalità rende nulla la notifica dell'atto impedendone la definitività.*

4) La prova che il plico notificato era vuoto e non conteneva al suo interno alcun atto impositivo deve fornirla il contribuente?

- a) *sì;*
- b) *no.*

Parte II – Le notifiche nel processo tributario

1) La nullità della notifica del ricorso introduttivo:

- a) *non è sanata dalla costituzione della parte resistente;*
- b) *è sanata dalla costituzione della parte resistente con effetto retroattivo;*
- c) *è sanata dalla costituzione della parte resistente senza effetto retroattivo;*
- d) *non è sanata dalla costituzione della parte resistente se questa sia avvenuta al solo fine di eccepire la nullità.*

2) In presenza di un'ipotesi di nullità della notifica dell'atto di appello, il giudice (ammessa risposta plurima):

- a) *dichiara inammissibile il gravame;*
- b) *ne dispone ex officio la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.;*
- c) *ritiene sanata la nullità se la parte intimata si è costituita in giudizio.*

3) La notifica dell'appello effettuata alla parte presso il suo domicilio reale, invece che presso lo studio del procuratore costituito e domiciliatario per il primo grado di giudizio:

- a) *è valida;*
- b) *è nulla;*
- c) *è inesistente.*

4) Allorché non sia stato depositato l'avviso di ricevimento del ricorso introduttivo o dell'appello notificati a mezzo del servizio postale e il destinatario non si sia costituito:

- a) *la commissione concede ex officio termine per la produzione dell'avviso;*
- b) *la commissione concede termine per la produzione dell'avviso solo se richiesto dalla parte;*
- c) *la commissione concede termine per la produzione dell'avviso solo se la parte ne faccia istanza dimostrando di aver tempestivamente richiesto all'amministrazione postale un duplicato dell'originale incolpevolmente perduto.*

Parte III – Le notifiche a mezzo posta degli atti impositivi.

1) Le notifiche effettuate dall'Amministrazione Finanziaria di atti impositivi a mezzo posta devono essere necessariamente effettuate ai sensi della L. n. 890/1982?

- a) *sì;*
- b) *no.*

2) Nel caso di notificazione di atti impositivi a mezzo posta effettuate dagli ufficiali giudiziari, se il consegnatario dell'atto è persona diversa dal suo destinatario, la raccomandata informativa di avvenuta notifica (c.d. CAN) deve essere inviata al destinatario dell'atto:

- a) *in nessun caso;*
- b) *solo quando il consegnatario è il portiere o un vicino di casa del destinatario;*
- c) *oltre all'ipotesi sub. b), anche quando il consegnatario sia un familiare o un addetto alla casa.*

3) Nel caso di notificazione di atti impositivi effettuate a mezzo posta dagli ufficiali giudiziari, se la raccomandata informativa di avvenuta notifica (c.d. CAN) prevista in caso di assenza del destinatario non è inviata a quest'ultimo la notifica:

- a) *è affetta da nullità;*
- b) *è affetta da inesistenza.*

4) Nel caso di notificazione di atti impositivi effettuata a mezzo posta dagli ufficiali giudiziari, ove vi sia l'irreperibilità relativa del destinatario ed ove non sia stata possibile la consegna dell'atto a soggetto diverso, la notifica si considera effettuata per il destinatario:

- a) *a far data dal tentativo di notifica;*
- b) *a far data dalla spedizione della comunicazione di avvenuto deposito (c.d. CAD);*
- c) *solo decorsi dieci giorni dall'invio della comunicazione di avvenuto deposito.*

Parte IV – Le nuove forme di notificazione: notifiche a mezzo PEC e posta privata.

1) Per la notificazione con modalità telematiche di un avviso di accertamento, il file contenente quest'ultimo da allegare al messaggio di posta elettronica certificata:

- a) *deve essere firmato digitalmente, con estensione “*.p7m”, a pena di inesistenza giuridica della notificazione;*
- b) *deve essere firmato digitalmente, con estensione “*.pdf” o “*.p7m”, a pena di inesistenza giuridica della notificazione;*
- c) *non deve essere firmato digitalmente, essendo sufficiente l'estrazione di copia informatica (scansione) del documento precedentemente emesso in originale in formato cartaceo.*

2) Per la notificazione con modalità telematiche di atti impositivi a imprese, società o professionisti, l'ultimo comma dell'art. 60 del d.P.R. n. 600/1973 prevede, in caso di casella di posta elettronica satura, un secondo tentativo di consegna, decorsi almeno sette giorni dal primo invio, e nel caso di casella ancora satura ovvero di indirizzo del destinatario invalido o inattivo, il deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere e la pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni. Qualora tale procedura non sia rispettata, la notificazione deve ritenersi:

- a) *valida;*
- b) *inesistente;*
- c) *nulla.*

3) La notificazione eseguita con modalità telematiche (via PEC) dopo le ore 21 si considera perfezionata, ai sensi dell'art.16-septies del D.L. 179/2012, alle ore 7 del giorno successivo:

- a) *solo per il destinatario;*
- b) *per il notificante e per il destinatario.*

4) La notificazione tramite operatore postale privato, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, deve ritenersi:

- a) *nulla;*
- b) *inesistente.*

5) Con la legge n. 124/2017 (art. 1, comma 57) è venuta meno l'attribuzione in esclusiva alla società Poste Italiane dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni ai sensi della L. n. 890/1982. Con quale decorrenza queste ultime notificazioni potranno essere effettuate anche tramite agenzie postali private?

- a) *a decorrere dal 10 settembre 2017, in conformità alla formulazione letterale della norma abrogatrice dell'esclusiva;*
- b) *anche per il periodo precedente al 10 settembre 2017, avendo la norma abrogatrice dell'esclusiva natura di norma di interpretazione autentica;*
- c) *a decorrere dal rilascio alle agenzie postali private delle nuove licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi già oggetto di riserva.*

Parte V – Questioni particolari.

1) In caso di avviso d'accertamento notificato nei confronti di un contribuente già deceduto:

- a) *la notifica è inesistente e l'avviso è invalido;*
- b) *la notifica è nulla e l'avviso è invalido, anche quando gli eredi abbiano omesso la comunicazione prescritta dall'art. 65, comma 2, d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600;*
- c) *la notifica è valida e l'avviso è legittimo, quando gli eredi abbiano omesso la comunicazione prescritta dall'art. 65, comma 2, d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600; a meno che l'amministrazione non sia venuta a conoscenza del decesso.*

2. In caso di avviso d'accertamento che non sia stato notificato nelle forme fissate dall'art. 142 c.p.c., al contribuente residente all'estero iscritto all'AIRE:

- a) *la notifica è invalida e l'avviso è illegittimo, se la notifica non è stata eseguita nelle forme stabilite dall'art. 142 c.p.c.;*
- b) *la notifica è valida e l'avviso è legittimo, anche se la notifica non è stata eseguita nelle forme stabilite dall'art. 142 c.p.c..*

3) Nel caso di debiti tributari sorti in epoca anteriore al fallimento, l'avviso d'accertamento deve essere notificato:

- a) *solo al contribuente dichiarato fallito;*
- b) *solo al curatore;*
- c) *a entrambi.*